



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

CIRC. CNI n. 320/XX Sessione/2025

Ai Presidenti degli Ordini
Territoriali degli Ingegneri

Loro Sedi

OGGETTO: Riversamento automatico dei domicili digitali dei professionisti iscritti in INI-PEC all'interno dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche (INAD) – Comunicato congiunto MIMIT/AgID prot. n.156298 del 29/07/2025 - trasmissione

Caro Presidente,

ci ricollegiamo alle due circolari CNI nn. 58 e 172 della attuale sessione consiliare, per inoltrarti una recente ed ulteriore nota emanata da Ministero delle imprese e del made in Italy e dall'Agenzia per l'Italia Digitale sotto forma di **Comunicato congiunto, prot. n.156298 del 29/07/2025** sul tema in oggetto.

Come sai il Codice dell'Amministrazione Digitale ha istituito due registri di domicili digitali, uno che raccoglie quelli dei professionisti iscritti ad Albi che hanno l'obbligo di avere un domicilio digitale (il registro INI-PEC), l'altro che invece raccoglie i domicili digitali delle persone fisiche al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche di poter dialogare con il cittadino non più in forma cartacea ma direttamente in forma digitale (INAD).

Mentre per il registro INI-PEC l'iscrizione è obbligatoria, e i dati vengono comunicati e aggiornati non dal singolo professionista, ma dal suo Ordine di appartenenza, per INAD l'iscrizione è volontaria, e l'aggiornamento è a cura del diretto interessato.

In sede di istituzione del registro INAD fu deciso di riversare in esso in maniera automatica (e autoritativa) tutti gli indirizzi pec dei professionisti presenti all'interno del registro INI-PEC. In estrema sintesi questo significa che il domicilio del professionista iscritto in INI-PEC è automaticamente trasferito in INAD, ove diviene il domicilio digitale del professionista in qualità di persona fisica, utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale (per es. multe, certificati, ecc.) concernenti la sfera privata del titolare del domicilio.

La circolare recentemente emanata dalle due amministrazioni in oggetto, che si allega per completezza, vuole ricordare che:

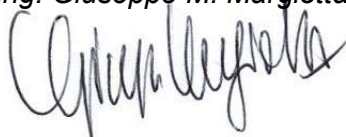
- ai sensi delle Linee guida adottate dall'AglD, il domicilio digitale e il nominativo del relativo titolare restano provvisoriamente registrati, senza essere pubblicati, per trenta giorni all'interno dell'INAD, ove è consultabile l'informativa sul trattamento dei dati personali;
- in tale lasso temporale, il professionista iscritto in INI-PEC ha facoltà di modificare il proprio domicilio digitale, eleggendone uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale;
- decorso il termine di trenta giorni, l'AglD provvede alla pubblicazione del domicilio digitale e dei dati ad esso correlati nell'indice INAD;
- il domicilio digitale così pubblicato su INAD è utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale correlate alla sfera privata e personale del titolare del domicilio, inteso quindi quale persona fisica e non come professionista iscritto in albi, elenchi o registri professionali;
- successivamente alla pubblicazione, il titolare del domicilio ha facoltà, nei modi indicati nelle più volte richiamate Linee guida, di disporre la modifica o anche la cessazione del proprio domicilio digitale sull'indice INAD.

Nonostante l'approssimarsi della pausa estiva, ti chiediamo di divulgare e ricordare tra i tuoi iscritti i contenuti ora esposti, evidenziando che in caso di inerzia da parte di ciascuno di noi il nostro domicilio digitale professionale diventa in maniera automatica anche il domicilio digitale come cittadini, autorizzando le amministrazioni pubbliche ad inviarci tramite esso tutte le comunicazioni inerenti la nostra sfera privata.

Un cordiale saluto.

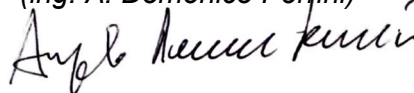
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE

(ing. A. Domenico Perfini)



All. Comunicato congiunto MIMIT/AglD del 29/07/2025.



*Ministero delle Imprese e del
Made in Italy*

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI,
FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA
DIREZIONE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Agli Ordini professionali

e, per conoscenza:

A InfoCamere

A Unioncamere

OGGETTO: Riversamento automatico del domicilio digitale dei professionisti dal registro INI-PEC al registro INAD, ai sensi dell'articolo 6-quater, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante il «Codice dell'amministrazione digitale» (di seguito "CAD"), agli articoli 6-bis e 6-quater disciplina rispettivamente l'«*Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti*» (di seguito, "INI-PEC"), istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy (che all'uopo si avvale, per la realizzazione e gestione operativa dell'indice, delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese), e l'«*Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese*» (di seguito, "INAD"), la cui realizzazione e gestione sono affidate all'Agenzia per l'Italia Digitale, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo 6-bis.

Come noto, INI-PEC è realizzato e aggiornato a partire dagli elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata presenti nel registro delle imprese o acquisiti dagli ordini o collegi professionali. Per quanto specificamente concerne il professionista iscritto in albi o collegi professionali, l'indirizzo di p.e.c. comunicato *ex lege* a INI-PEC da parte dell'ordine o collegio professionale costituisce il domicilio digitale del professionista, utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale correlate all'attività professionale del suo titolare.

INAD, invece, reca l'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e dei professionisti ed enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali; gli indirizzi ivi registrati sono utilizzabili per comunicazioni aventi valore legale indirizzate all'ente di diritto privato, correlate all'attività professionale del professionista non iscritto in albi, elenchi o registri professionali o legate alla sfera privata della persona fisica.

È parimenti noto inoltre che, mentre l'iscrizione del domicilio digitale in INI-PEC è prescritta dalla normativa come obbligatoria e, per quanto concerne i professionisti, è automaticamente eseguita dagli ordini



*Ministero delle Imprese e del
Made in Italy*



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI,
FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA
DIREZIONE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA

o colleghi professionali a cui il professionista appartiene, l'iscrizione in INAD risulta invece facoltativa ed è rimessa alla libera iniziativa dell'utente; fa eccezione alla predetta facoltatività la disposizione di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del CAD, a norma del quale «Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6 bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1-bis. Ai fini dell'inserimento dei domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all'AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi già contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6 bis».

In ottemperanza a tale disposizione normativa, pertanto, il domicilio del professionista iscritto in INI-PEC è automaticamente trasferito in INAD, ove diviene il domicilio digitale del professionista in qualità di persona fisica, utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale concernenti la sfera privata del titolare del domicilio.

In tale contesto normativamente delineato e sopra succintamente richiamato, è interesse del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell'Agenzia per l'Italia Digitale portare all'attenzione di tutti i professionisti iscritti in INI-PEC quanto sopra cennato e di seguito esposto:

- a norma dell'art. 6-quater, comma 2, del CAD, il domicilio digitale del professionista registrato in INI-PEC è automaticamente trasferito anche nel registro INAD. Si specifica che il primo riversamento in INAD è stato disposto al momento della sua entrata in esercizio e che, successivamente, esso interviene con cadenza quotidiana con riferimento alle nuove iscrizioni nell'INI-PEC;
- ai sensi delle Linee guida¹ adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, il domicilio digitale e il nominativo del relativo titolare restano provvisoriamente registrati, senza essere pubblicati, per trenta giorni all'interno dell'INAD, ove è consultabile l'informativa sul trattamento dei dati personali;
- in tale lasso temporale, il professionista iscritto in INI-PEC ha facoltà di modificare il proprio domicilio digitale, eleggendone uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del CAD;
- decorso il termine di trenta giorni, l'Agenzia per l'Italia Digitale provvede alla pubblicazione del domicilio digitale e dei dati ad esso correlati nell'indice INAD (si vedano, sul punto, le apposite Linee guida adottate dall'Agenzia);
- il domicilio digitale così pubblicato su INAD è utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale correlate alla sfera privata e personale del titolare del domicilio, inteso quindi quale persona fisica e non come professionista iscritto in albi, elenchi o registri professionali;

¹ Al momento della redazione della presente nota, le Linee guida sono consultabili sul sito istituzionale dell'Agenzia per l'Italia digitale, all'indirizzo:
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_inad_ex_art.6quater_cad_0.pdf



*Ministero delle Imprese e del
Made in Italy*



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI,
FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA
DIREZIONE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA

- successivamente alla pubblicazione, il titolare del domicilio ha facoltà, nei modi indicati nelle più volte richiamate Linee guida, di disporre la modifica o anche la cessazione del proprio domicilio digitale sull'indice INAD.

Si chiede ai collegi e ordini professionali di Voler cortesemente diramare il presente Comunicato congiunto a tutti i propri iscritti, attraverso l'inoltro presso il domicilio digitale del professionista o con ogni altra modalità idonea a conseguirne una maggiore e più capillare diffusione.

Per qualsiasi ulteriore delucidazione, sono in ogni caso attivi gli specifici servizi di assistenza sia di INI-PEC sia di INAD.

**Ministero delle Imprese e del made in Italy
Dipartimento per i servizi interni, finanziari,
territoriali e di vigilanza direzione generale servizi
di vigilanza**

Il Direttore Generale
Avv. Giulio Mario Donato

**Agenzia per l'Italia Digitale
Direzione Innovazione e transizione digitale**

Il Direttore
Ing. Antonio Maria Tambato